

CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE SASSARI



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N°1240

Data 28/12/2021

Oggetto: Art.20 del D.lgs n.175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno ventotto DICEMBRE mediante collegamento con la piattaforma zoom si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio.

Alla convocazione di oggi, partecipata ai Signori Consiglieri a norma di statuto, risultano all'appello nominale:

| CONSIGLIERI | Pres. | Ass. |
|---|-------|------|
| Dott. Valerio Scanu - Presidente | si | |
| Dott. Mario Conoci - Consigliere | si | |
| On. Massimo Mulas - Consigliere | | si |
| Dott. Pierluigi Pinna - Consigliere | si | |
| Dott. Alberto Zanetti - Consigliere | si | |
| COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI | | |
| Dott. Giovanni Pinna Parpaglia - Presidente | si | |
| Dott.ssa Maria Luisa Cannas Aghedu - Revisore effettivo | si | |
| Dott. Pietro Cossu - Revisore effettivo | si | |

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Dott. Valerio Scanu, Presidente del Consorzio.

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante il Direttore Generale Ing. Salvatore Demontis.

Riunione del 28/12 /2021 - Deliberazione n. 1240

Oggetto: Art.20 del D.lgs n.175/2016 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute alla data del 31/12/2020.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera CdA n. 930 del 21.12.2018, con la quale si dà atto, per i motivi nella stessa richiamati, che il Consorzio ritiene necessario concludere la procedura di internalizzazione della gestione degli impianti, già avviata, in tempi brevi e comunque non oltre il 30.06.2019 e pertanto di prorogare fino a tale data la convenzione in essere con la partecipata A.S.A. srl;

VISTA la delibera CdA n. 948 del 4.03.2019 che dando mandato al Direttore Generale di verificare con un legale di fiducia la possibilità di costituire un nuovo ramo d'azienda di A.S.A. srl al quale affidare la concessione di costruzione e gestione del terminale GNL, **sospende il processo di internalizzazione della gestione degli impianti ambientali consortili** (Depuratore e Discarica), all'acquisizione di tale parere;

VISTA la delibera n. 967 del 10.04.2019 con la quale si dà atto che, venendo meno l'ipotesi della conseguente dismissione della Società ASA srl è necessario adeguarne lo Statuto al D. Lgs n. 175/2016, così come disposto dall'art. 26, comma 1 del medesimo decreto legislativo e, che in ordine alla possibilità che la Società in argomento possa essere affidataria da parte del CIPSS della concessione di costruzione e gestione del terminale di GNL è, altresì necessario ampliarne l'oggetto sociale;

ATTESO che con la delibera da ultimo citata si dà, altresì, mandato al Presidente ad approvare in Assemblea Generale ASA le modifiche statutarie così come anzi dette;

RICHIAMATA la delibera ASA srl del 10.04.2019 con la quale l'Assemblea Generale della partecipata ha approvato le modifiche statutarie di cui al punto precedente;

VISTA la delibera n. 1000 del 14.06.2019, che nell'affrontare il tema della razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, richiama espressamente lo studio realizzato dal Direttore Generale effettuato allo scopo di valutare se la partecipazione societaria debba continuare a ritenersi necessaria per il Consorzio e se permangono le ragioni e le finalità che ne possano giustificare il suo mantenimento in termini di convenienza economica e sostenibilità finanziaria ;

ATTESO che dalla relazione anzidetta emerge chiaramente che le condizioni necessarie a giustificare il mantenimento della partecipazione siano allo stato esistenti;

DATO, inoltre ATTO che con la stessa delibera n. 1000/2019, si stabilisce di concludere entro il 30 giugno 2020 la procedura di modifica delle condizioni di affidamento della gestione dei servizi ambientali in parola all'A.S.A. srl e, contestualmente, di prorogare alla società partecipata anzi menzionata, l'attuale convenzione di affidamento della gestione degli impianti di depurazione e della discarica consortili fino al termine massimo del 30.06.2020;

VISTA la Delibera n. 1057 del 20.12.2019 con la quale è stata approvata, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Consorzio alla data del 31 dicembre 2018;

VISTA la delibera 1098 del 31.07.2020 che nel richiamare la delibera n. 1000 del 14.06.2019 ricorda che la modifica della Convenzione ASA srl, pur essendo stata prevista per il 30.06.2020 per una serie di concomitanti, indipendenti dalla volontà dell'Ente ed in primis, l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione del Consorzio e della Società ASA stessa, non è potuto giungere a conclusione nei tempi previsti e conseguentemente, al fine di completare il processo di modifica e riorganizzazione della partecipata ASA si è reso necessario prorogare altresì, la Convenzione in essere fino al 31.12.2020;

VISTA la delibera n. 1142 del 29.12.2020 che, a mente dell'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 approva la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Consorzio alla data del 31.12.2019, nonché l'allegata Relazione Tecnica di cui al medesimo Decreto Legislativo;

VISTA la delibera n. 1143 del 29.12.2020 che prevede di concludere entro il 30.06.2021 la procedura di modifica delle condizioni di affidamento della gestione dei servizi ambientali in parola alla ASA S.r.l., nonché di prorogare, per le motivazioni di cui al punto precedente, l'attuale convenzione di affidamento alla società ASA S.r.l. della gestione degli impianti di depurazione e della discarica consortile sino al termine massimo del 30.06.2021;

RICHIAMATA, altresì, la delibera n. 1198 del 28.06.2021 che dispone di prorogare l'attuale convenzione di affidamento alla società ASA S.r.l. della gestione degli impianti di depurazione e della discarica consortile sino alla data di scadenza dell'attuale Consiglio di Amministrazione del Consorzio;

VISTA la delibera n. 146/07 approvata, dal Consiglio di Amministrazione della Società partecipata A.S.A. srl che accoglie integralmente le determinazioni di cui alla delibera consortile n. 1198 del 28.06.2021, anzi citata;

RICHIAMATI:

-l'art. 20 del D.lgs n.175/2016 intitolato *“Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”*, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno effettivo, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione;

-l'art.26, comma 11, intitolato del D.lgs n.175/2016 il quale recita *“Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'art.24, alla razionalizzazione periodica di cui all'art. 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”*;

PRESO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 comma 11 del D.lgs n. 175/2016, è quindi obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2021 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2020;

VISTO che, ai sensi del predetto D.lgs n. 175/2016 (art. 4, comma1), le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Consorzi Industriali Provinciali, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

RICORDATO che, per quanto sopra, devono essere alienate o costituire oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs n.175/2016 – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n.175/2016;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, D.lgs n. 175/2016 e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, previste dall'art. 20, comma 2, D.lgs n. 175/2016;

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

SPECIFICATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Consorzio non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato agli Organi competenti ai sensi dell'art. 24, comma 1, del D.lgs n. 175/2016;

ATTESO che in data 26.05.2021 si è proceduto a trasmettere i dati relativi alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016 ed il censimento delle medesime nonché dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31.12.2019, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014;

VISTA la Notifica di avvenuta comunicazione delle partecipazioni, dei rappresentanti e di trasmissione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni, ricevuta in data 26.05.2021 parte del MEF – Dipartimento Tesoro;

ATTESO che in data 26.06.2021 si è proceduto a trasmettere altresì i dati di cui sopra anche alla Sezione Regionale della Corte dei Conti competente territorialmente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. Del TUSP;

RILEVATO che in occasione dell'analisi annuale dell'assetto complessivo delle società partecipate di cui all'art. 20, comma 1 del TUSP, si è omesso dichiarare la partecipazione nella società PROMIN SCPA IN LIQUIDAZIONE in conseguenza del fatto che detta partecipazione, pari al 11,76% del capitale sociale, per un valore nominale di € 51.600, era stata interamente stralciata in occasione dell'approvazione del bilancio consortile chiuso al 31/12/2012;

DATO ATTO che alla chiusura del bilancio approvato al 31/12/2018 dall'Assemblea dei Soci della partecipata, la Società presentava un patrimonio netto negativo pari a € (324.484) e che la stessa ad oggi non ha provveduto ancora a depositare i successivi bilanci;

RITENUTO comunque, necessario adottare, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2 del D.Lgs 175/2016, un piano di riassetto per la razionalizzazione della stessa, mediante la sua già prevista messa in liquidazione;

EVIDENZIATO che in relazione a tale liquidazione, le vicende giudiziarie attualmente in essere e di cui si dà maggiore conoscenza nella Relazione Tecnica allegata alla presente, rendono problematico ad oggi stabilire una data certa per la conclusione di detta procedura ;

TUTTO CIO' premesso;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale,

DELIBERA

- 1) di approvare , ai sensi dell'art. 20 del D.lgs n.175/2016, la ricognizione periodica delle partecipazioni

societarie possedute dal Consorzio alla data del 31 dicembre 2020, rappresentate dalla società in house A.S.A. SRL e dalla società Promin scpa in liquidazione;

- 2) di approvare la Relazione tecnica per la razionalizzazione periodica delle società partecipare di cui all'art. 20, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016;
- 3) di dare atto che sussistono tutti i presupposti per il mantenimento della partecipazione A.S.A. srl, mentre non è prevedibile, al momento, in conseguenza delle vertenza giudiziaria in atto fra la Società partecipata Promin scpa e il Ministero del Lavoro, meglio descritta nella relazione tecnica allegata, i tempi per la sua definitiva liquidazione;
- 4) di portare a conoscenza, così come previsto dall'art. 20, comma 4 del D.lgs n. 175/2016, il presente provvedimento, alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura di "monitoraggio, indirizzo e coordinamento sulle società", prevista dall'articolo 15 del medesimo decreto e istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, attraverso il "portale" online disponibile sul sito www.dt.mef.gov.it;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet consortile, sub sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Salvatore Demontis)

IL PRESIDENTE

(Dott. Valerio Scanu)

La presente deliberazione viene pubblicata, mediante affissione nell'apposito Albo, da oggi sino al 27/01/2022 ai sensi e per gli effetti del 2° comma dell'art. 32 dello Statuto Consortile approvato, - su conforme deliberazione della Giunta Regionale -, con Decreto dell'Assessore Regionale dell'Industria n.618 del 22.09.1999.

Li, 28 **Dicembre 2021**

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Salvatore Demontis)